

## **BStGer RR.2019.324 vom 13. Januar 2020**

Bundesstrafgericht, 2020-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2019.324](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2019.324)

FR: TPF RR.2019.324 du 13 janvier 2020

IT: TPF RR.2019.324 del 13 gennaio 2020

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato del Lichtenstein.  
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

### **Volltext**

Sentenza del 13 gennaio 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Cornelia Cova,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

#### **Parti**

A., rappresentato dall'avv. Alexander Henauer, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

#### **Oggetto**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato del Lichtenstein

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2019.324

- 2 -

Visti: - la decisione di entrata in materia e di chiusura del 30 ottobre 2019, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 25 novembre 2010 presentata dalle autorità giudiziarie del Principato del Liechtenstein, ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di svariati verbali d'interrogatorio concernenti persone indagate all'estero, tra le quali A. (act. 1.1); - il ricorso del 29 novembre 2019 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. ha chiesto l'annullamento della summenzionata decisione e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, con nomina dell'avv. Alexander Henauer quale patrocinatore d'ufficio (act. 1); - la decisione del 16 dicembre 2019, con la quale questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, invitando il ricorrente a versare entro il 27 dicembre seguente un anticipo delle spese di fr. 4'000.-, pena la non entrata in materia del ricorso (v. incarto RP.2019.57; act. 5 e 6).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2

della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);

- 3 -

- che, in concreto, nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 27 dicembre 2019 (v. act. 7); - che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 27 dicembre 2019, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 6); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

- 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, 13 gennaio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Alexander Henauer - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.